FPDM-231

Honeywell
Honeywell Information Systems Italia

panoramaHISI

DISTRIBUZIONE INTERNA

Presentazione delle condizioni dell'accordo in essere con la Compagnia Italia Assicurazioni S.p.A. di Milano per le coperture assicurative dei veicoli di proprietà dei dipendenti e dei loro coniugi, le coperture assicurative per Furto e Incendio dell'abitazione e le coperture assicurative Responsabilità Civile verso Terzi (RCT).

(A cura di Emilio Fagnani)

ARCHIVIO STORICO
ASSOCIAZIONE POZZO DI MIELE
FPDM 231
RPNH 190SD1

Comunicazioni interne

CONVENZIONE HISI-ITALIA ASSICURAZIONI

CONDIZIONI DELL'ACCORDO

Assicurazione veicoli

VEICOLI ASSICURABILI:

autovetture, ciclomotori e motocicli, roulottes adibiti ad uso privato, esclusi il noleggio e la locazione.

A) RESPONSABILITÀ CIVILE:

tariffa di legge, formula « bonus/malus », per **autovetture;** tariffa di legge, formula « fissa », per **ciclomotori, motocicli, roulottes.**

B) INCENDIO E FURTO:

autovetture: furto, sia totale che parziale, incendio, scoppio del carburante, azione del fulmine; apparecchiature accessorie comprese con un limite di risarcimento massimo per singolo accessorio pari al 10% del valore assicurato per l'autovettura e del 20%, sempre del valore assicurato per l'autovettura, per tutti gli accessori; *premio: pari 18‰ sul valore assicurato;* **ciclomotori e motocicli:** furto, solo totale, con scoperto obbligatorio del 20% per ogni danno; incendio, scoppio del carburante, azione del fulmine; apparecchiature accessorie: escluse; premio: pari al 30‰ del valore assicurato; **roulottes:** furto, sia totale che parziale, senza scoperto; incendio, azione del fulmine apparecchiature accessorie: quelle costituenti dotazione normale fornite dalla casa costruttrice purché stabilmente fissate od incorporate; premio pari al 7‰ sul valore assicurato; **garanzia aggressioni:** la garanzia incendio sarà estesa ai danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismi.

C) INFORTUNI E TRASPORTATI:

riservata alle sole autovetture; assicurabili il conducente ed i soli familiari (i « non terzi » ai sensi dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della R.C.) per i soli casi di morte e di invalidità permanente; premio: pari allo 0,25‰.

D) KASKO (O GUASTI ACCIDENTALI):

riservata alle sole autovetture; per ogni danno scoperto del 10% con il minimo di: L. 30.000 per autovetture di valore a nuovo non superiore a L. 3.000.000.; L. 50.000 per autovetture di valore a nuovo compreso tra L. 3.000.000 e L. 6.000.000; L. 100.000 per autovetture di valore a nuovo compreso tra L. 6.000.000 e L. 10.000.000; premio: pari al 4% sul valore a nuovo; risarcimento del danno senza degrado d'uso.
Esiste la possibilità di inserire nella polizza la garanzia mini Kasko per un massimo di Lire 1.000.000, per singolo sinistro, il cui premio annuo ammonta a Lire 60.000.

GARANZIE:

sempre obbligatorie, congiuntamente alla R.C., quelle relative a Incendio e Furto; facoltative quelle relative agli infortuni ed al Kasko.
Le garanzie di R.C. Incendio e Furto, Infortuni vengono fornite con unica polizza (autoglobale). La garanzia Kasko deve essere prestata con separata polizza specifica del rischio.

CARATTERISTICHE VARIE:

polizze individuali intestate ai singoli dipendenti: emissione delle polizze da parte delle agenzie dell'assicurato territorialmente competenti.

Assicurazione Furto/Incendio Abitazione

Le garanzie sono quelle prestate e più precisamente:

FURTO

L'assicurazione vale per i danni derivanti da furto del contenuto dell'abitazione a condizione che i ladri si siano introdotti nei locali contenenti gli enti assicurati mediante scasso, rottura, chiave falsa, grimaldelli o simili arnesi; in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi per via diversa da quella ordinaria con superamento di ostacoli o con impiego di attrezzi tali da richiedere particolare agilità personale.
Sono esclusi i furti commessi o agevolati da persone che abitano con l'assicurato, da dipendenti loro o dell'assicurato, da incaricati della sorveglianza degli enti assicurati o dei locali che li contengono.
La garanzia comprende:

A) la RAPINA (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali dell'abitazione assicurata;

B) i GUASTI CAGIONATI DAI LADRI in occasione di furto (risarcibile a termini di polizza), di tentativo di furto o di rapina, alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di L. 200.000; detta garanzia viene prestata senza applicazione della riduzione proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile;

C) i GUASTI CAGIONATI DAI LADRI agli enti assicurati nel commettere il furto (risarcibile a termini di polizza), il tentativo di furto o la rapina.

INCENDIO

L'Assicurazione vale per i danni materiali e diretti cagionati da incendio (combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi):
- al contenuto dell'abitazione;
- al fabbricato o porzione di fabbricato (compresa la quota delle parti di proprietà comune) sempreché sia indicato sul retro di polizza la relativa somma.

Sono parificati ai danni d'incendio quelli materiali e diretti, prodotti alle cose assicurate da:

A) FULMINE - esclusi fenomeni elettrici;

B) ESPLOSIONE O SCOPPIO verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza. Se lo scoppio è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificato lo scoppio. Gli effetti del gelo e del « colpo d'ariete » comunque si manifestassero non sono considerati scoppio.

C) GUASTI arrecati per ordine delle autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio.

L'assicurazione si intende altresì estesa, sempreché sul retro di polizza sia stata indicata la relativa somma, alle seguenti garanzie:

1) RICORSO VICINI
La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e nei limiti della somma assicurata a questo titolo, dei danni diretti e materiali cagionati da sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei vicini.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato.
L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato. L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Per le spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

2) RISCHIO LOCATIVO
La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588-1589-1611 del Codice civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio, a locali tenuti in locazione dell'assicurato, ferma l'applicazione della riduzione proporzionale di cui all'art. 9) delle condizioni generali di assicurazione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore effettivo dei locali.
Il capitale massimo assicurabile Incendio è di L. 25 milioni per il contenuto e di L. 150 milioni per il fabbricato (rischio locativo) e ricorso vicini globalmente considerati, è sempre possibile stipulare la polizza a parte per valori in eccedenza.
La garanzia incendio prevede la scelta tra le due seguenti forme:
- valore intero: medesimo importo assicurato per l'incendio;
- primo rischio assoluto: importo assicurato pari al 40% di incendio.

Risulta consigliabile la seconda forma, in quanto non prevede l'applicazione della proporzionale in caso di sinistro.
Le garanzie speciali sono prestabilite solamente a pacchetto, con un premio forfettario di L. 20.000.
Le garanzie comprendono i danni di incendio, furto e rischi connessi con eventi socio-politici.
Le garanzie speciali e più precisamente (solo se espressamente richiamate nell'apposito spazio esistente sul retro di polizza), si intendono estese:

A) al risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato in occasione di SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI di ingresso dei locali contenenti gli enti assicurati, per sostituire la serratura esistente con altra dello stesso tipo a caratteristiche fino ad un massimo di L. 30.000 per sinistro.
La perdita delle chiavi deve essere denunciata alla Pubblica Autorità e la sostituzione della serrratura deve essere eseguita entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte;

B) alla PERDITA di gioielli, preziosi e denaro contante sottratti all'assicurato o al coniuge, fuori dell'abitazione assicurata, a seguito di rapina o furto con destrezza commesso in seguito ad infortunio o malore della persona derubata, fino ad un massimo di L. 250.000 per sinistro;

C) alla PERDITA di effetti personali e oggetti di arredamento comune provenienti dalla dimora abituale in-

dicata in polizza (esclusi gioielli, oggetti di metallo prezioso, denaro, carte valori, pellicce, argenteria, tappeti, arazzi, quadri, oggetti d'arte e collezioni) avvenuta nel corso della villeggiatura stagionale dell'assicurato o della sua famiglia, in locali presi in affitto in territorio italiano, fino ad un massimo di L. 300.000 per sinistro;

D) ai DANNI cagionati da fenomeni elettrici limitatamente agli apparecchi elettrodomestici (escluse lampadine, valvole termoioniche, tubi catodici, resistenze elettriche scoperte) entro il limite del 2% del capitale assicurato con franchigia di L. 15.000 per sinistro;

E) ai danni cagionati dalla CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose trasportate da aeromobili, esclusi ordigni esplosivi;

F) ai danni cagionati dal SUPERAMENTO DEL MURO DEL SUONO da parte di aerei con il limite di L. 100.000 per sinistro;

G) alla CADUTA di ANTENNE radio-televisive o di parti di esse, purché stabilmente installate, in conseguenza di eventi atmosferici, compresi i danni alle antenne stesse, esclusi quelli derivanti da difetto di installazione o mancata manutenzione;

H) alla FUORIUSCITA DI ACQUA CONDOTTA conseguentemente a rottura – verificatasi a monte di rubinetti di erogazione - di impianti idrici, igienici e di riscaldamento con esclusione dei danni causati da gelo e da rigurgito di fognature, escluse comunque le spese sostenute per riparare o sostituire gli impianti o parti di essi. Per ciascun sinistro sarà dedotta una franchiglia di L. 50.000;

I) ai danni arrecati da acqua, neve, vento penetrati all'interno dell'abitazione assicurata attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti da TROMBE - TEMPESTE - URAGANI. Per ciascun sinistro sarà dedotta una franchiglia di L. 100.000;

L) al risarcimento delle spese documentate che l'assicurato ha sostenuto per traslocare il contenuto dell'abitazione o per trasferirsi o soggiornare in ALBERGO insieme ai propri familiari conviventi, qualora i locali contenenti gli enti assicurati siano diventati inabitabili in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza; tale garanzia è prestata entro il limite del 2% del capitale assicurato.

LIMITI DI RISARCIMENTO PER LA GARANZIA FURTO E RAPINA.
(in percentuale sulla somma garantita per incendio):

a) per l'assicurazione a valore intero:

– 30%, per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi) nonché oggetti e servizi di argenteria;

– 10%, per gioielli e preziosi (oggetti d'oro, di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;

– 2% per denaro;

– 3% (col massimo di L. 200.000 per singolo oggetto), per le cose contenute in locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni.

b) per l'assicurazione a 1° rischio assoluto:

– 16%, (col massimo di Lire 2.500.000) per gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere;

– 2% per denaro;

– L. 1.500.000 (in valore assoluto) per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;

– 2% (con il massimo di L. 200.000 per singolo oggetto) per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione.
La garanzia in detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste attrezzi e dotazioni comuni.
I premi esposti nella tabella sono lordi è già scontati.
Viene applicato un **ulteriore sconto speciale** del 20%, (per misure di sicurezza sufficienti- relativamente a porte e finestre)
ed ulteriore 20% extra.

Assicurazione R.C.T. Capo Famiglia

Il capitale assicurato è: 100 milioni di lire per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Nella garanzia sono comprese le spese di difesa entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il cui danno si riferisce la domanda.

Il premio annuo scontato è di L. 18.000.

Le condizioni generali di assicurazione sono le seguenti:

POLIZZA DELL'ABITAZIONE
Premi lordi per milione di capitale assicurato

	Garanzia abbinata Incendio-Furto								
	Furto valore intero			Furto a primo rischio assoluto			Fabbricato	Rischio locativo	Ricorso vicini
	Classi territoriali			Classi territoriali					
	I	II	III	I	II	III			
B	12.000	9.300	6.600	14.200	10.900	7.700	300	200	200
A	14.700	12.000	9.300	17.500	14.200	10.900	300	200	200

A = Appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti e sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuno con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

B = Villa unifamiliare oppure appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti, ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Aumenti di premio da calcolare separatamente sul premio base
I) - L. 20.000 per garanzie speciali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.

A) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

B) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) - La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da lui dipendenti ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio e giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.
L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Art. 2 - Delimitazione dell'assicurazione - Esclusioni - Non sono considerati terzi:

A) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli, le sorelle dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

B) i domestici dell'assicurato e le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per conto dell'assicurato.
L'assicurazione non comprende i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Sono inoltre esclusi i rischi derivanti da proprietà e/o conduzione di beni immobili e da proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di trasporto e veicoli in genere, ad eccezione di quelli espressamente indicati in polizza.

Art. 3 - Delimitazione della garanzia fabbricati. - Nel caso di appartamenti che al momento del sinistro risultino garantiti contro la Responsabilità Civile con altre polizze la presente assicurazione, entro i limiti contrattuali, s'intende prestata per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali delle dette polizze salvo che queste ultime risultino annullate o comunque totalmente o parzialmente inefficienti.
Questa garanzia riguarda non solo la casa, ma anche i muri di sostegno del terreno e dei giardini, i muri di cinta, le inferriate, i cancelli, i portoni, le strade, le scale e le antenne televisive, il tutto sia di uso dell'assicurato che del condominio.
Nel caso di responsabilità condominiale la garanzia prestata con la presente riguarda soltanto la quota di danno spettante all'assicurato, esclusa ogni responsabilità solidale con gli altri condomini.
Sono esclusi i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali, mentre sono compresi quelli prodotti da spargimenti di acqua e da rigurgiti di fogne, gli uni e gli altri purché conseguenti a guasti o rotture di tubazioni o condutture e con esclusioni dalla indennità delle prime L. 50.000 per ciascun sinistro.

Art. 9 Estensione territoriale - L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per i danni che avvengono durante il soggiorno temporaneo dell'assicurato in qualsiasi altra parte del mondo.
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile dell'assicurato e dei familiari con lui conviventi in relazione a fatti della vita privata, esclusi i rischi inerenti ad attività professionali.

La garanzia **comprende**, tra l'altro, i seguenti rischi:

A) pratica di sport comuni, escluse le attività professionalistiche e le competizioni di carattere agonistico;

B) proprietà, possesso, uso e guida di cavalli e di altri animali da sella;

C) proprietà o possesso di animali domestici e da cortile, con applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di una franchigia assoluta di L. 50.000;

D) proprietà, detenzione ed uso di armi per difesa, tiro a segno tiro a volo e simili - esclusa la caccia - compreso il fucile subacqueo;

E) proprietà e/o conduzione del fabbricato - e relativi impianti fissi - costituenti la dimora abituale dell'assicurato e ubicato indirizzo sopra indicato alla voce « domicilio »;

F) proprietà e/o uso di arredamento domestico nonchè di apparecchi elettrodomestici in genere e radiotelevisi, con relative apparecchiature di antenna;

G) proprietà, possesso, uso e guida di velocipedi, tricicli, senza motore, monopattini, pattini a rotelle e veicoli a braccia;

H) lavori di ordinaria manutenzione, esguiti in economia nei locali - e relative pertinenze - adibiti ad abitazione dell'assicurato, esclusi i danni subiti da coloro che partecipano ai lavori (salvo quanto previsto dall'assicurazione R.C.O., se stipulata);

I) somministrazione di cibi, bevande e simili consumati in casa dell'assicurato;

L) proprietà e/o conduzione del fabbricato e relativi impianti fissi occupato dall'assicurato ad uso villeggiatura. Relativamente al rischio della proprietà la garanzia, salvo patto speciale, è operante esclusivamente a condizione che l'assicurato e i suoi familiari conviventi, complessivamente, siano proprietari di un solo fabbricato.

La garanzia comprende:

M) i danni arrecati a terzi dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni;

N) l'azione di rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione di veicoli a motore, in conseguenza di danni cagionati da fatti illeciti di minori – di cui l'assicurato debba rispondere – all'insaputa dell'assicurato stesso, per le somme che dette imprese abbiano dovuto pagare a terzi per l'inopponibilità di eccezioni prevista dall'art. 18 Legge 24/12/1969, n. 990 emendato con la legge 26/2/1977, n. 39;

O) spargimento d'acqua dovuto a negligenza, imperizia e disattenzione degli assicurati oppure a guasti e rotture di elettrodomestici e tubazioni mobili, franchigia L. 50.000.

Agenzie della Compagnia Italia Assicurazioni S.p.A.

- 60100 ANCONA - Ubaldo MENCACCINI Corso Garibaldi 144 - Tel. (071) 2.84.44
- 52100 AREZZO - Luigi BISACCIONI Via Guadagnoli 69 - Tel. (0575) 35.17.85
- 63017 ASCOLI PICENO - Giambattista TOMBOLINI V.le F. Cavallotti 153 PORTO SAN GIORGIO - Tel. (0734) 4.93.44
- 70121 BARI - AS. SUD. IT S.r.l. Via Melo 149 - Tel. (080) 21.17.69
- 24100 BERGAMO - 424 dr. Guglielmo CHEMOLLO - L.go di Porta Nuova 14 - Tel. (035) - 23.70.36
- 13051 BIELLA - F. e N. BOCCHIO Via Gramsci Gall. int. 2 - Tel. (015) 2.43.08
- 40121 BOLOGNA - ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Morgagni 6 - Tel. (051) 26.66.68
- 40146 BOLOGNA - ESPOSITO ALBERTO Via A. Righi 17 - Tel. (051) 26.38.19
- 93100 BOLZANO - Nunzio DE TOMMASO Corso Italia 20 - Tel. (0471) 4.59.22
- 25100 BRESCIA - Franco MORESCO Via F. Cavallotti 7 - Tel. (030) 5.02.19/29.14.65
- 25100 BRESCIA/SUD - rag. G. BETTATI e F. FORIANI Via C. Cattaneo 51 - Tel. (030) 4.84.02
- 09100 CAGLIARI - Gianguido SOLINAS Via Scano 28 - Tel. (070) 30.24.88./30.24.89
- 95131 CATANIA - Giovanni PAPPALARDO via G. D'Annunzio 125 - Tel. (095) 37.39.56/37.72.73
- 22100 COMO - C. e R. ROCCHI Via Olginati 3 - Tel. (031) 27.40.14/ 27.43.02
- 87100 COSENZA - Laura CIONI Via Idria 6 - Tel. (0984) 2.39.39
- 50122 FIRENZE - Umberto VANNUCCHI Via De' Benci 24 Tel. (055) 26.06.33/24.47.43
- 71100 FOGGIA - Antonio D'AMATO Via Trento 8 - Tel. (0881) 7.80.15
- 47100 FORLÌ - rag. Vigliamo ZANIRATO Via Missirini 17 - Tel. (0543) 2.55.86
- 16121 GENOVA - ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Fieschi 9 - Tel. (010) 5.38.01
- 16121 GENOVA - Ezio CERUTI - Via Pastorino 2/3 - GENOVA-BOLZANETO - Tel. (010) 408.86.54
- 16123 GENOVA - Ditta Enea GARDINI Via Sottoripa 1/A - Tel. (010) 20.44.82
- 16121 GENOVA - Ricci GUIDO Via C. R. Ciccardi 4/20 - Tel. (010) 54.27.64
- 16121 GENOVA - GEFINASS 1981 S.r.l. Via Frugoni 19/2 - Tel. (010) 58.62.69
- 16167 GENOVA/EST - Giorgio TUMAINI via Oberdan 93/R - Tel. (010) 32.12.89
- 16151 GENOVA SAMPIERD. - dr. Giampiero RAVENNA Piazza Montano 14/R - Tel. (010) 46.39.61
- 73100 LECCE - Claudio QUARTA Via B. Martello 36 - Tel. (0832) 5.65.96
- 57100 LIVORNO - Franco ANDREOTTI Via O. T. Tozzetti 20 - Tel. (0586) 80.52.32.
- **20124 MILANO - 401 Lorenzo POZZALI Via F. Casati, 32 - Tel. (02) 66.11.08/657.07.76**
- 41100 MODENA - Franco PELLATI C.so Canalgrande, 81 - Tel. (059) 23.62.44.
- 20052 MONZA - Mariagrazia CAPPELLETTI Via S. Gottardo, 60 (Cond. Pinky) - Tel. (039) 38.95.53
- 80138 NAPOLI - rag. Alberto TORRE Via Duomo 202 - Tel. (081) 28.78.81
- 35100 PADOVA - Antonio VETTORE Riv. Ponti Romani, 62 - Tel. (049) 3.03.92
- 90144 PALERMO - Sandro DI PIAZZA Via Marchese di Villabianca, 111 - Tel. (091) 25.05.11/ 25.75.27
- 43100 PARMA - G. ZANICHELLI e E. DALL'ORTO Via Mazzini, 52 - Tel. (0521) 2.63.70
- 06100 PERUGIA - ASPER S.r.l. Via della Pallotta, 10 - Tel. (075) 3.12.44
- 61100 PESARO - dr. Giulio COTIGNOLI V.le della Vittoria, 139 - Tel. (0721) 6.85.63
- 65100 PESCARA - Luciano MICHETTI Via Venezia, 4 - Tel. (085) 2.26.06
- 33170 PORDENONE - C. BERTOLO Via F. Cavallotti, 12 - Tel. (0434) 2.62.27
- 00187 ROMA - ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Barberini, 50 - Tel. (06) 46.56.52/475.43.08/ 475.43.15
- 00179 ROMA - Rita CORRIAS Via dei Poggi D'Oro, 22 - Tel. (06) 781.02.33
- 00165 ROMA - D. e L. CRIELESI P.zza Pio XI, 78 - Tel. (06) 622.11.86/623.05.29/623.16.28
- 00198 ROMA - Ferdinando ROSSI Via Rovereto 7/14 - Tel. (06) 844.88.50
- 00168 ROMA - Maurizio ZANON Via Barberini, 50 - Tel. (06) 46.56.52/475.43.08/475.43.15
- 84100 SALERNO - dr. Vincenzo SCARPA Via S. Leonardo, 126 - Tel. (089) 35.12.10/35.12.11/ 35.12.12
- 17100 SAVONA - dr. Alberto GRAZZINI C.so Italia 31/2 - Tel. (019) 3.04.61
- 20121 TORINO - dr. Domenico D'ARRIGO Via Bertola, 2 - Tel. (011) 53.39.21/54.92.19
- TREVISO - G. SCOMPARIN e G. CASAULA Via Avogari, 18 - Tel. (0422) 4.18.09/53.279
- 33100 UDINE - geom. Francesco BROILI Via Cavour, 7 - Tel. (0432) 2.26.02
- 21100 VARESE - A e P. COLOMBO Via Cavour, 44 - Tel. (0332) 28.54.08
- 37100 VERONA - Gaetano MAGGIO Via Valverde, 32 - Tel. (045) 2.80.54
- 36100 VICENZA - rag. Gianfranco POLATO Via della Pace, 23 - Tel. (045) 790.17.77

Per ogni eventuale informazione telefonare a Milano - Lorenzo Pozzali - Tel. (02) 66.11.08/657.07.76.

Honeywell

Honeywell Information Systems Italia

Supplemento al n. 8/9 Agosto/Settembre 1982 di PanoramaHISI.

Direttore Responsabile
Enrico Guidotti

Coordinamento
Francesca Tedeschi

panoramaHISI

Via G.M. Vida, 11 - 20127 Milano
tel. (02) 2886-1